

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2016, n. 236
Commissario Agenzia Regionale del Turismo - "Pugliapromozione" -Proroga.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443 del 31/07/2015;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 1518 del 31/07/2015 la quale dispone, nelle premesse, si intende trasformare alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite "Strategiche", espressamente individuando fra le agenzie oggetto di tale trasformazione l'Agenzia Regionale del Turismo denominata "Pugliapromozione";

VISTO il D.P.G.R. n.655 del 15 dicembre 2015 con il quale il dott. Paolo VERRI è stato nominato Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale del Turismo (Pugliapromozione);

RILEVATO che il prefato decreto prevede che il commissariamento avrà durata di 120 giorni, prorogabili una sola volta in costanza di comprovati motivi giustificativi;

CONSIDERATO che l'attività del Commissario, volta all'esame delle pregresse criticità, alla raccolta delle informazioni necessarie alle procedure di razionalizzazione oltre che alla predisposizione delle proposte di modifica di statuto e di regolamento dell'Agenzia giusto quanto previsto dalla D.G.R. n.1518 del 31/07/2015, non si è conclusa;

RITENUTE, pertanto, in considerazione della complessità delle problematiche connesse con la gestione dell'Agenzia PugliaPromozione, ad oggi sussistenti le condizioni per provvedere alla proroga dell'incarico, per un periodo di ulteriori 120 giorni;

DECRETA

1. Il commissariamento dell'Agenzia regionale del Turismo — PugliaPromozione è prorogato per un periodo di 120 giorni, senza soluzione di continuità, dalla data di scadenza dell'incarico conferito con D.P.G.R. n.655 del 15/12/2015;
2. Il dott. Paolo Verri provvederà a porre in essere, nella qualità di commissario straordinario, le attività di cui al citato decreto,;
3. Resta salva ogni altra previsione contenuta nel D.P.G.R. n.655 del 15/12/2015;
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lettere a — i dell'art. 6 della L. R. n. 13/94;
5. Il presente decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Bari, lì 26 apr 2016

EMILIANO